# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4479

# PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALIVERTI, CALVETTI, ZANINI**

*Presentata il 22 aprile 1976*

## Modifiche ed integrazioni alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, concernente la disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 23 novembre 1939, n. 1815, recante « Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza », nel fare divieto di esercitare attività di assistenza e di consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria in altra forma associativa che non sia quella dello « studio » professionale di consulenza rivela, alla luce di talune recenti applicazioni, i limiti scaturenti dalla forzosa ricomprensione di nuove tipologie economico-produttive entro le fattispecie restrittive contemplate dalla legge medesima.

Nata nell'intento di colpire l'abusivismo professionale e, in particolare, quelle forme associate ed impersonali di esercizio professionale che possono coprire attività svolte da persone sfornite dei necessari titoli di abilitazione, impropriamente l'esercizio di attività di consulenza professionale, particolarmente se non esclusivamente, nel campo dell'*engineering*, in forma di società di capitali, suole ricondursi all'ipotesi di divieto di cui all'articolo 2 della legge in esame.

È infatti da considerare che, in linea generale, l'esercizio della professione intellettuale può essere considerato non isolatamente come tale ma, alla luce anche della fattispecie disciplinata dall'articolo 2238 del codice civile, come componente di una attività economica organizzata ad impresa.

Ove poi si tenga conto che l'esercizio collettivo di una attività imprenditoriale è possibile esclusivamente o almeno del tutto prevalentemente mediante la costituzione di società, risulta evidente che è possibile costituire una società che eserciti una attività economica organizzata ad impresa e di cui l'attività professionale sia una delle componenti.

È evidente che la specie ipotizzata è diversa da quella dell'esercizio collettivo della mera professione intellettuale, restando caratterizzata dall'esercizio, in forma di società di capitali o di persone, di un'impresa commerciale diretta a produrre e ad immettere sul mercato sia interno sia internazionale servizi complessi, di cui una sola delle componenti è la prestazione professionale di natura intellettuale.

Tutto ciò si inquadra in una evoluzione delle attività economiche, e nella specie di quelle industriali, che, notoriamente, si è determinata in questi anni e sempre più si sta determinando su scala mondiale.

Va inoltre aggiunto che la normativa proposta armonizzerebbe la legislazione ita-

liana con quelle già vigenti negli altri paesi della Comunità economica europea. Costituirebbe quindi, in pari tempo, una garanzia delle attività italiane nei confronti della concorrenza internazionale.

La presente proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione consta di un unico articolo il quale, ampliando il ventaglio delle ipotesi contemplate dall'articolo 3 della vigente legge, estende il regime derogatorio ivi disciplinato a quelle società che, esercitando attività di consulenza o assistenza in materia tecnica con i mezzi, le forme e gli istituti caratteristici dell'impresa, possono agevolmente essere identificate in quelle dette di *consulting-engineering*.

Nell'urgenza di porre rimedio ad una situazione che, in punto di diritto, rischia di seriamente ostacolare a tutto vantaggio della concorrenza straniera il contributo che imprese italiane attive e qualificate possono recare all'ulteriore progresso tecnologico-industriale del nostro paese, ci permettiamo di sollecitare, onorevoli colleghi, l'approvazione della proposta di legge in argomento.

# PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 3 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, è aggiunto il seguente comma secondo:

« Sono altresì escluse dal divieto di cui all'articolo precedente le società aventi ad oggetto l'esercizio, in forma di impresa, di attività di assistenza o consulenza in materia tecnica ».